

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE**

**(PSR 2014-2020)**

Reg. (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1305/2013

**Tipo di operazione 21.1.01**

**“Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla emergenza Covid-19”**

**AVVISO PUBBLICO**

**anno 2020**

## Riferimenti normativi

- Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Reg. (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, in particolare l'art. 39 ter;
- Reg. (UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Reg. delegato (UE) n. 640/2014 dell'11 marzo 2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Reg. delegato (UE) n. 807/2014 dell'11 marzo 2014 della Commissione che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 872/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 che modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all'epidemia di COVID-19;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1009/2020 della Commissione del 10 luglio 2020 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda alcune misure per rispondere alla crisi causata dalla pandemia di COVID-19;
- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità indicato come PSR 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013, nella formulazione approvata con Decisione C (2020) 2184 final del 3 aprile 2020,

(Versione 9.2), di cui si è preso atto con deliberazione con deliberazione di Giunta regionale n. 322 dell'8 aprile 2020;

- Proposta di modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, nella versione 10 approvata con la deliberazione di Giunta regionale n. 897 del 20 luglio 2020 e sottoposta all'approvazione della Commissione Europea il 23 luglio 2020;
- Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (c.d. "Decreto Rilancio");
- Legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34";
- Legge regionale n. 4 del 31 marzo 2009 "Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole";
- Legge regionale n. 5 del 31 luglio 2020 "Interventi urgenti per il settore agricolo ed agroalimentare. Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2009" ed in l'art. 18 comma 5 bis.

### **Obiettivi e descrizione del tipo di intervento**

Con il presente Avviso pubblico, la Regione Emilia-Romagna disciplina l'attuazione relativa agli interventi previsti nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Misura 21 "Sostegno temporaneo eccezionale agli agricoltori e alle PMI particolarmente colpite dalla crisi COVID-19".

L'Avviso è condizionato all'approvazione da parte della Commissione Europea.

Il Tipo di operazione 21.1.01 "Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla emergenza Covid-19" intende dare una risposta alla situazione di crisi che, in conseguenza dell'interruzione delle attività dall'inizio del periodo di diffusione del virus COVID-19, sta colpendo maggiormente le aziende agricole che hanno attivato investimenti per la diversificazione dell'attività, quali l'agriturismo e le fattorie didattiche.

Le disposizioni di chiusura delle attività e di restrizione alla circolazione delle persone per il contrasto alla diffusione dell'epidemia hanno causato numerose disdette delle prenotazioni ricevute prima dell'inizio del periodo di diffusione del virus COVID-19 ed una caduta sostanziale delle nuove prenotazioni e delle presenze.

L'intervento è pertanto finalizzato a fornire liquidità alle imprese per dare continuità alle attività aziendali, sulla base della proposta della Commissione COM (2020) 186 final del 30 marzo 2020 che modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013 "Misure specifiche volte a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del FEASR in risposta alla pandemia di Covid-19" - articolo 39 ter. Al fine di preservare il tessuto economico e produttivo di tali aziende, è previsto il pagamento una tantum di un contributo finanziario.

Il tipo di operazione, volto a sostenere la vitalità delle aziende agricole, si inserisce nell'ambito della focus area 2A "Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività" mediante un sostegno all'attività agrituristica e/o di fattoria didattica.

## **Beneficiari**

Possono beneficiare degli aiuti di cui al presente Avviso le imprese aventi quale attività o oggetto sociale l'esercizio dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile, singole o associate.

Le imprese agricole, inoltre, devono:

- risultare iscritte all'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole con fascicolo digitale formalmente completo e validato, conformemente ai contenuti dell'allegato "A" alla determinazione n. 19019 del 28 novembre 2016, così come integrata con determinazione n. 3219 del 3 marzo 2017;
- essere iscritte negli elenchi di cui all'art. 30 della LR n. 4/2009 "Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole".

Le imprese agrituristiche o fattorie didattiche beneficiarie devono altresì soddisfare le seguenti condizioni:

- aver avviato tali attività non più tardi del 31 gennaio 2020, avendo presentato DIA o SCIA per agriturismo o fattoria didattica;
- risultare attive alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Tutti i sopraindicati requisiti e condizioni devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

L'impresa dovrà inoltre avere una posizione previdenziale regolare (regolarità contributiva). Nel caso di impresa costituita in forma di società di persone la verifica della regolarità contributiva include quella delle posizioni individuali dei singoli soci/soggetti partecipanti in relazione all'attività agricola. Il requisito sarà verificato in sede di istruttoria della domanda di sostegno e in fase di liquidazione.

## **Localizzazione degli interventi**

L'Operazione è applicabile su tutto il territorio regionale.

## **Aiuti di stato e cumulabilità**

La Misura 21.1.01 "Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla emergenza Covid-19" è attuata compatibilmente con la disciplina in materia di Aiuti di Stato.

Il regime di aiuto è stato registrato con numero SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN), che autorizza il Regime Quadro di aiuti di stato nazionali (artt. 54-61 del Decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020) nell'ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid-19 (Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020).

Ai sensi del comma 6 dell'art 39 ter del Reg. (UE) 1305/2013, l'entità del sostegno ha tenuto conto della possibilità di accedere ad altre sovvenzioni nell'ambito di strumenti nazionali o unionali o di regimi privati per rispondere all'impatto della crisi di COVID-19. Pertanto, l'aiuto è cumulabile con qualsiasi intervento straordinario funzionale all'attenuazione delle conseguenze dell'emergenza COVID-19, nei limiti massimi previsti dal regime di aiuto notificato di 800.000 euro per impresa (al lordo di qualsiasi imposta o onere).

## **Tipo di sostegno**

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale ed è erogato sulla base di un importo forfettario alle imprese agricole beneficiarie.

### **Costi ammissibili e criteri di selezione**

Trattandosi di un aiuto forfettario, il contributo pubblico non è subordinato alla realizzazione di investimenti da parte dei beneficiari.

Inoltre, tenuto conto che la finalità della misura è di fornire il più ampio supporto alle imprese colpite dagli effetti del Covid-19 e che tali effetti sono distribuiti in modo omogeneo rispetto ai potenziali beneficiari, non sono fissati criteri di selezione.

Pertanto, saranno ammessi a finanziamento tutti i beneficiari che soddisfano le condizioni di ammissibilità.

### **Disponibilità finanziaria e massimali degli aiuti**

Il presente Avviso pubblico è a valere su un ammontare complessivo di Euro 2.980.000,00, di cui Euro 2.680.000,00 stanziati sul bilancio regionale annualità 2020 e Euro 300.000,00 a valere sulle risorse del PSR.

L'importo del contributo pubblico erogabile, una tantum, per ogni impresa agricola è così articolato:

A) imprese agrituristiche: € 2.000;

B) imprese agricole che esercitano attività di Fattoria didattica: € 1.000.

Nel caso di imprese agrituristiche che esercitino anche attività di fattoria didattica verrà erogato esclusivamente l'importo per le imprese agrituristiche. Non è pertanto ammesso il cumulo delle due tipologie di sostegno.

Qualora la richiesta complessiva del sostegno fosse superiore alle risorse indicate dal presente Avviso, si provvederà ad aumentare la dotazione finanziaria dell'Avviso, previa modifica del Programma di Sviluppo Rurale.

### **Modalità di presentazione delle domande di sostegno/ pagamento**

È prevista la presentazione di un'unica domanda di sostegno/pagamento utilizzando il Sistema Informativo Agrea (SIAG), secondo le procedure, le modalità e la modulistica dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, disponibili sul sito <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>.

Le domande devono essere presentate a decorrere dal 5 agosto 2020 ed entro il termine perentorio del 22 settembre 2020 ore 13.00.00 al Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca competente in relazione all'iscrizione all'elenco di cui all'art. 30 della Legge regionale n. 4/2009.

L'elenco dei Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca è contenuto nell'Allegato A) al presente Avviso.

Le domande pervenute oltre i termini stabiliti saranno escluse dall'accesso al sostegno di cui al presente Avviso.

Ciascuna impresa agricola può presentare una sola domanda di sostegno/pagamento.

### **Istruttoria di concessione delle domande**

Entro 60 giorni dalla scadenza del presente Avviso, il Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca competente effettuerà l'istruttoria finalizzata ad accertare che l'impresa richiedente sia in possesso di tutti i requisiti previsti.

Ai fini dell'avvio del procedimento, le domande saranno istruite a far data dalla ricezione delle stesse da parte di ciascun Servizio Territoriale.

Il Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato effettuerà la verifica dell'importo complessivo richiesto a sostegno, sulla base delle domande pervenute.

Spetta ai Servizi Territoriali l'effettuazione di ogni altro controllo sulla corrispondenza al vero di quanto riportato nelle domande di sostegno, nonché ogni altro controllo richiesto da AGREA.

Qualora necessario ai fini del perfezionamento dell'istruttoria, il Servizio Territoriale potrà richiedere eventuali chiarimenti e precisazioni a cui il beneficiario dovrà dare riscontro entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il Responsabile del procedimento del Servizio Territoriale per le istanze non ammissibili espletterà ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

I Servizi Territoriali provvedono ad inserire i dati relativi all'aiuto richiesto nel Registro Nazionale Aiuti (RNA) verificando per ciascun richiedente che l'importo richiesto non superi il massimale previsto dal regime di aiuti notificato. Pertanto, l'aiuto erogato potrà essere oggetto di riduzione rispetto all'importo previsto dall'Avviso.

Eventuali modifiche alla procedura relativa a verifiche e adempimenti sul rispetto della disciplina degli aiuti di stato, dovute a adeguamenti disposti da normative, linee guida o circolari ministeriali, potranno essere determinate con successive disposizioni del Responsabile del Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato.

Conclusa l'istruttoria, i Servizi Territoriali provvedono ad assumere gli atti di ammissione e contestuale concessione che dovranno comunque essere adottati entro il 31 dicembre 2020, in applicazione delle previsioni dell'art. 39 ter paragrafo 4 del Regolamento n. 1305/2013.

Tali atti saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna. La pubblicazione assolve agli obblighi comunicazione ai beneficiari.

Nell'atto di concessione del sostegno saranno indicati:

- l'importo del sostegno;
- tipologia dell'aiuto (regime di aiuto registrato con numero SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN);
- il codice identificativo di concessione RNA-COR;
- il Codice Unico di Progetto (CUP).

Dopo la concessione ed entro 20 giorni di calendario dall'inserimento dei dati in RNA, i Servizi Territoriali procedono alla validazione dei dati riportati in RNA.

#### Istruttoria finalizzata alla liquidazione del contributo

Sulle domande finanziabili i Servizi Territoriali competenti procederanno ad espletare le fasi di controllo amministrativo / in loco di cui al Reg. (UE) n. 809/2014, nonché ai sensi di ogni altra normativa applicabile in materia e delle disposizioni di AGREA.

Per le domande ammissibili al pagamento, il Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente approverà gli atti formali necessari per la liquidazione e li trasmetterà ad Agrea che provvederà, espletate le verifiche previste, all'erogazione del contributo al beneficiario.

### **Informazione e pubblicità sul sostegno ricevuto**

I beneficiari dovranno dare adeguata informazione e pubblicità sul sostegno ricevuto secondo quanto disposto dal Reg. (UE) n. 808/2014 e dalle successive norme applicative statali (Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020) e regionali (deliberazione di Giunta regionale n. 1630 del 7 ottobre 2016).

In particolare, vi è l'obbligo di dare informazione del sostegno ricevuto sul sito per uso professionale, ove il beneficiario ne disponga.

I beneficiari che nel corso del periodo di programmazione realizzano più investimenti sono tenuti all'esposizione della targa o del cartello una volta superate le soglie indicate dalle disposizioni di cui alla suddetta deliberazione di Giunta n. 1630/2016, come cumulo dei sostegni concessi.

### **Controlli**

Ciascun Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca della Regione Emilia – Romagna, competente per l'istruttoria, effettuerà il controllo dell'ammissibilità delle domande di sostegno/pagamento e della loro conformità al P.S.R. e alle norme comunitarie e nazionali, nonché delle singole dichiarazioni ivi contenute nella domanda e nella documentazione prodotta a supporto delle istanze.

AGREA, mediante delega di funzioni ai Servizi Territoriali competenti, effettuerà i controlli amministrativi e in loco previsti per la fase di pagamento.

I controlli amministrativi sulle domande garantiscono la conformità dell'operazione con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal programma di sviluppo rurale, compresi quelli relativi agli aiuti di Stato e altre norme e requisiti obbligatori.

In particolare, sarà verificata l'ammissibilità del beneficiario sulla base dei documenti e delle dichiarazioni allegate alla domanda di sostegno/pagamento, delle informazioni derivanti dal fascicolo aziendale, oltre che da ogni altra base dati informativa ufficiale disponibile.

Il beneficiario deve mettere a disposizione del Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca tutta l'ulteriore documentazione tecnica, amministrativa e fiscale che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione dell'intervento e delle procedure adottate.

### **Revoche e sanzioni**

Il beneficiario incorre nella revoca del sostegno concesso, anche se già erogato, qualora:

- a) fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
- b) in caso di cessazione dello svolgimento dell'attività agrituristica o di fattoria didattica successivamente alla presentazione della domanda di sostegno/pagamento e prima dell'approvazione dell'atto di liquidazione, salvo riconoscimento di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306 del 2013;
- c) in caso di processi di trasformazione/fusione/incorporazione che portino quindi ad un mutamento del tipo/forma giuridica della società e alla variazione del codice fiscale del beneficiario, avvenuti

successivamente alla presentazione della domanda di sostegno/pagamento e prima dell'approvazione dell'atto di liquidazione.

La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite con interesse calcolato al tasso legale, secondo quanto previsto dall'art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014.

Le revoche previste dal presente paragrafo, quelle collegate all'inammissibilità della domanda o conseguenti alla rinuncia da parte del beneficiario verranno disposte dai Servizi che hanno effettuato i controlli istruttori sulle domande.

### **Responsabili del procedimento**

I responsabili di procedimento per le attività istruttorie di concessione del sostegno e di liquidazione delle domande di pagamento sono indicati nell'Allegato A) al presente Avviso.

### **Disposizioni finali**

Per quanto non riportato nel presente Avviso si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in vigore, nonché alle disposizioni previste da AGREA per la presentazione delle domande e della relativa modulistica, anche con riferimento al trattamento dei dati personali.

### **ALLEGATO:**

A) Elenco dei Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca e dei responsabili di procedimento delle attività svolte a livello di Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca e le sedi degli uffici.

**Allegato A) Elenco dei responsabili di procedimento delle attività svolte a livello di Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca e le sedi degli uffici**

<b>Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca</b>	<b>Responsabile del procedimento per la</b>	<b>Struttura preposta all'istruttoria e ad ogni altro adempimento procedurale</b>	<b>Sede uffici</b>
Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Bologna	Ubaldo Marchesi	Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Bologna	Viale Silvani, 6 - 40122 Bologna (BO)
Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Ferrara	Marco Andreotti	Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Ferrara	V.le Cavour, 143 - 44121 Ferrara (FE)
Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Forlì Cesena	Lino Patrizi	Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Forlì-Cesena	Piazza Morgagni 2 - 47121 Forlì (FC)
Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Modena	Francesco Semeraro	Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Modena	Via Scaglia Est n°15, 4° piano - 41126 Modena (MO)
Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Parma	Laura Castello	Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Parma	Strada dei Mercati 9/b – 43126 Parma
Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Piacenza	Massimo Castelli	Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Piacenza	Via C. Colombo n. 35 - 29122 Piacenza (PC)
Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Ravenna	Massimo Stefanelli	Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Ravenna	Viale della Lirica 21 - 48124 Ravenna (RA)
Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Reggio Emilia	Giorgio Pergreffi	Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Reggio Emilia	Via Gualerzi, 38-40 – 42124 loc. Mancasale Reggio Emilia (RE)
Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Rimini	Pier Giorgio Bellucci	Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Rimini	Via D. Campana, 64 - 47922 – Rimini (RN)